



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 ottobre 2012 (15.10)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0276 (COD)
2011/0273 (COD)**

**14287/12
ADD 6 REV 1**

**FSTR 64
FC 42
REGIO 102
SOC 780
AGRISTR 128
PECHE 372
CADREFIN 408
CODEC 2242**

ADDENDUM 6 ALLA NOTA

della: presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

n. doc. prec.: 8207/12 ADD 1 REV 3, ADD 3 REV 2 and ADD 5 REV 2, 15253/1/11 REV 1
n. prop. Comm.: COM(2011) 615 final/2, COM(2011) 611 final/2

Oggetto: Pacchetto legislativo sulla politica di coesione
- Compromesso della presidenza sulla gestione e il controllo

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulle parti relative alla gestione e al controllo delle proposte di regolamento recante disposizioni comuni e di regolamento CTE.

Le parti in grassetto segnalano, per il regolamento recante disposizioni comuni, le modifiche rispetto all'orientamento generale parziale raggiunto dal Consiglio "Affari generali" nella sessione di aprile 2012 (ADD 1 REV 3, ADD 3 REV 2 e ADD 5 REV 2 al documento 8207/12) e, per il regolamento CTE, le modifiche rispetto alla versione riveduta (errata corrige) presentata dalla Commissione il 14 marzo 2012. L'allegato XX è nuovo.

III testo di compromesso riveduto della presidenza

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO VIII

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

CAPO II

[...]

Articolo 64

[...]

CAPO III

Poteri e responsabilità della Commissione

Articolo 65 (Consiglio "Affari generali" di aprile)¹

Poteri e responsabilità della Commissione

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, fra cui [...] le informazioni sulla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno dagli organismi designati di cui all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento finanziario, i rapporti di controllo, [...], i rapporti annuali di esecuzione e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun Fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.

¹ Testo approvato nella sessione del Consiglio "Affari generali" di aprile 2012 sulla scorta dell'*orientamento generale parziale*.

2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli di audit o verifiche in loco dandone un preavviso di almeno quindici giorni lavorativi alla competente autorità nazionale, fatti salvi controlli di audit o verifiche in loco in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni dei controlli di audit o delle verifiche svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. L'ambito di tali controlli di audit o verifiche può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, degli interventi e la valutazione della sana gestione finanziaria degli interventi o dei programmi. A detti controlli di audit o verifiche possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli di audit o verifiche in loco, hanno accesso a tutti i registri, documenti e metadati necessari, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi ad interventi finanziati dai Fondi del QSC o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze degli organi giurisdizionali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FC

TITOLO VI

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

CAPO II

Autorità di gestione e controllo

Articolo 113 (Consiglio "Affari generali" di aprile)

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.
2. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.
3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione, che è un'autorità pubblica o un organismo pubblico, incaricata di svolgere anche le funzioni di autorità di certificazione.

4. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.
5. Per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico. Per i programmi operativi per i quali l'importo complessivo del sostegno dei Fondi supera 250 000 000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione se, in forza delle disposizioni applicabili per il periodo di programmazione precedente¹, la Commissione non ha informato lo Stato membro di aver concluso che può affidarsi principalmente al suo parere di audit o se la Commissione è certa, sulla base dell'esperienza del periodo di programmazione precedente, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono garanzie adeguate della sua indipendenza funzionale e della sua affidabilità.
6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.
7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (di seguito "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché in materia di gestione amministrativa e finanziaria.

¹ Di conseguenza, occorre aggiungere un nuovo terzo paragrafo all'articolo 145, così formulato: *"Nell'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 5, la valutazione e la conclusione della Commissione conformemente all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento n. 1083/2006 del Consiglio possono essere effettuate fino alla data di approvazione del primo programma operativo dello Stato membro interessato ai sensi del presente regolamento."*

- 7bis **Lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata delle norme dell'Unione.**
8. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Articolo 113 bis

Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

1. **Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma della designazione, al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione anteriormente alla presentazione della prima domanda di pagamento intermedio alla Commissione.**

2. **La designazione di cui al paragrafo 1 si fonda sulla relazione e sul parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità designate con i criteri riguardanti l'ambiente di controllo interno, la gestione dei rischi, le attività di controllo e la sorveglianza di cui all'allegato XX. L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit, o un altro organismo di diritto pubblico o privato dotato delle necessarie capacità di audit, che è indipendente dall'autorità di gestione e, ove applicabile, dall'autorità di certificazione e svolge il proprio compito tenendo conto degli standard di controllo internazionalmente riconosciuti. L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione è sostanzialmente identica a quella istituita per il precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit.**

3. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai Fondi a un programma operativo superi 250 000 000 EUR, la Commissione può richiedere, entro un mese dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure istituite per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere i documenti in questione sulla base di una valutazione dei rischi, tenendo conto di informazioni su variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione, e opportune prove dell'efficacia del loro funzionamento.

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 74, l'esame dei documenti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio.

4. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai Fondi a un programma operativo superi 250 000 000 EUR e sussistano variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, di propria iniziativa, inviare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dal loro ricevimento.

5. Qualora i risultati dell'audit e del controllo indichino che l'autorità designata non soddisfa più i criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, in base alla gravità del problema, stabilisce, al livello appropriato, un periodo di prova durante il quale adottare le necessarie azioni correttive.

Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, quest'ultimo, al livello appropriato, pone fine alla sua designazione.

Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul periodo in questione, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 74, la notifica che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio.

6. Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo che, una volta designato, ne assumerà le funzioni, e ne informano la Commissione.

7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, condizioni uniformi per quanto riguarda il modello per la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione delle funzioni e delle procedure istituite per l'autorità di gestione e, se del caso, l'autorità di certificazione.

Articolo 114 (Consiglio "Affari generali" di aprile)

Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

- a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 41 nei suoi lavori e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e tappe fondamentali;
- b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 44;
- c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione degli interventi;
- d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, ivi compresi i dati su singoli partecipanti agli interventi, se del caso;
- e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dall'allegato I del regolamento FSE.

3. Per quanto concerne la selezione degli interventi, l'autorità di gestione:

- a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
 - i) garantiscano il contributo degli interventi alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari;
 - ii) siano non discriminatori e trasparenti;
 - iii) tengano conto dei principi generali esposti agli articoli 7 e 8;
- b) garantisce che l'intervento selezionato rientri nell'ambito di applicazione del Fondo o dei Fondi interessati e possa essere attribuito a una categoria di intervento individuata nell'asse o negli assi prioritari del programma operativo;

- c) garantisce che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascun intervento, ivi compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'intervento, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni definite alla lettera c) prima dell'approvazione dell'intervento;
- e) si accerta che, ove l'intervento sia cominciato prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, siano state osservate [le norme **applicabili dell'Unione e nazionali**] pertinenti per l'intervento;
- f) garantisce che un richiedente non riceva il sostegno dei Fondi ove sia stato o avrebbe dovuto essere oggetto di una procedura di recupero in conformità dell'articolo 61, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva all'interno dell'Unione;
- g) stabilisce la categoria di intervento cui è attribuita la spesa relativa a uno specifico intervento.

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

- a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che le spese dichiarate dai beneficiari siano state sostenute e siano conformi [alle norme applicabili **dell'Unione e nazionali**], al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'intervento;
- b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di interventi rimborsati sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento;
- c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

- d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 62, lettera g);
- e) prepara **la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale di cui all'articolo 56, paragrafo 5, lettere a) e b) del regolamento finanziario. [...]**

5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche in loco degli interventi.

La frequenza e la portata delle verifiche in loco sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico ad un intervento e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6. Le verifiche in loco di singoli interventi ai sensi del paragrafo 5, lettera b), possono essere svolte a campione.

7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8. La Commissione adotta atti di esecuzione, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d).

9. La Commissione adotta atti di esecuzione, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le norme riguardanti le disposizioni per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo.

10. La Commissione adotta [...] atti di esecuzione, **secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda il modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, lettera e) del presente articolo.** [...]

Articolo 115 (Consiglio "Affari generali" di aprile)

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;
- b) preparare i bilanci [...] **di cui all'articolo 56, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario**;
- c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci [...] e che le spese in esse iscritte sono conformi alle [norme **applicabili dell'Unione e nazionali**] e sono state sostenute in rapporto ad interventi selezionati per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto delle [norme dell'Unione e nazionali];
- d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascun intervento, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci [...], ivi compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un intervento o di un programma operativo;
- e) garantire, ai fini della preparazione e presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

- g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
- h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un intervento. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Articolo 116 (Consiglio "Affari generali" di aprile)

Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo. Essa garantisce che siano svolti audit su un adeguato campione di interventi in base alle spese dichiarate. A tal fine sono idonei tutti i metodi statistici o non statistici che comprendano un campione rappresentativo delle spese dichiarate. Nel caso di campionamenti non statistici occorre garantire che sia sottoposto ad audit almeno il 5% delle spese dichiarate.

La Commissione adotta atti di esecuzione, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità appropriate per i metodi di campionamento statistico o non statistico.

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.
3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4. Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.
5. L'autorità di audit prepara:
- i) un parere di audit **in conformità dell'articolo 56, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario [...]**;
 - ii) un rapporto di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte ai sensi del paragrafo 1 e le misure correttive suggerite e adottate.

Il rapporto di cui al punto ii) evidenzia le carenze riscontrate nel sistema di gestione e controllo e le misure correttive adottate o proposte.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al punto ii) possono essere raggruppate in un rapporto unico.

6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli per la strategia di audit, il parere di audit e il rapporto [...] di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.
7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda l'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

CAPO III

[...]

Articolo 117

[...]

TITOLO VIII

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

Articolo 140 (Consiglio "Affari generali" di aprile)

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1. Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera 200 000 EUR non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima **[della presentazione dei bilanci relativi al periodo contabile nel quale l'intervento è completato]**¹. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima **[della presentazione dei bilanci relativi al periodo contabile nel quale l'intervento è completato]**. Queste disposizioni lasciano impregiudicato il paragrafo 4. Gli interventi non sono soggetti a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit nel corso di un esercizio durante il quale è già stato effettuato un audit da parte della Corte dei conti europea.
2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 118, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit in loco per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati **accettati dalla Commissione**.

¹ Il testo fra parentesi quadre nel paragrafo 1 del presente articolo sarà riesaminato dopo che sarà stato raggiunto un accordo sul blocco relativo alla gestione finanziaria.

3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude di potersi basare sul parere dell'autorità di audit, può concordare con la stessa di limitare **gli audit in loco della Commissione** alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, salvo quando vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati **accettati dalla Commissione**.
4. L'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi agli interventi qualora da una valutazione del rischio emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nel sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato, e durante **il periodo di cui all'articolo 132, paragrafo 1**. La Commissione può effettuare in qualsiasi momento audit relativi agli interventi allo scopo di valutare l'operato di un'autorità di audit esaminando la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipando ai controlli sul posto dell'autorità di audit. La Commissione può ripetere la sua attività di audit solo se non ottiene le necessarie garanzie in ordine all'efficace funzionamento dell'autorità di audit tramite questi mezzi.
-

Regolamento relativo alla cooperazione territoriale europea

CAPITOLO VII

GESTIONE, CONTROLLO E ACCREDITAMENTO

(Articoli da 20 a 23 - Consiglio "Affari generali" di aprile)

Articolo 24

Designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

La procedura per la designazione dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, di cui all'articolo 113 bis [RDC], è effettuata dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità [...].

Regolamento recante disposizioni comuni

Articolo 87 (Consiglio "Affari generali" di aprile)

**Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"**

5. Il programma operativo individua:
- a)** [...] l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se applicabile, e l'autorità di audit;

Allegato XX

Criteria di designazione delle autorità di gestione e di certificazione

1. Ambiente di controllo interno

- i) **Esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascuna di esse, assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.**
- ii) **Quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione.**
- iii) **Procedure di rendicontazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.**
- iv) **Piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni nell'organizzazione.**

2. Gestione dei rischi

Tenendo conto del principio di proporzionalità, quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di notevoli modifiche delle attività.

3. Attività di gestione e controllo

A. *Autorità di gestione*

- i) Procedure riguardanti domande di sovvenzione, valutazione delle domande, selezione ai fini del finanziamento, ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo degli interventi alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari conformemente alle disposizioni dell'articolo 114, paragrafo 3, lettera a), punto i).**
- ii) Procedure per le verifiche di gestione ivi comprese le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche in loco degli interventi.**
- iii) Procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e l'autorizzazione dei pagamenti.**
- iv) Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, ivi compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti e ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori, ove necessario, e per garantire che la sicurezza dei sistemi sia in linea con gli standard internazionalmente riconosciuti.**
- v) Procedure stabilite dall'autorità di gestione per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento.**
- vi) Procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate.**
- vii) Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati.**
- viii) Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione, la relazione sui controlli effettuati e le carenze individuate e il riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali.**

- ix) **Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascun intervento.**

B. *Autorità di certificazione*

- i) **Procedure per certificare le domande di pagamento intermedio alla Commissione.**
- ii) **Procedure per preparare i bilanci e certificare che sono veritieri, esatti e completi e che le spese sono conformi alle [norme applicabili dell'Unione e nazionali] tenendo conto dei risultati di tutte le attività di audit.**
- iii) **Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo conservando i dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascun intervento in forma elettronica.**
- iv) **Procedure, se del caso, per garantire di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle verifiche effettuate e ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.**

4. Sorveglianza

A. *Autorità di gestione*

- i) **Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori.**
- ii) **Procedure per elaborare e presentare alla Commissione i rapporti annuali e finali di esecuzione.**

B. *Autorità di certificazione*

- i) **Procedure per l'adempimento delle sue responsabilità in materia di sorveglianza dei risultati delle verifiche di gestione e dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità prima di trasmettere alla Commissione le domande di pagamento.**